Mod. UTLO15-CON

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIE 0002822 A-4.14.16
del 06/02/2014

8931667

Consiglio di Stato

Segretariato Generale

N. 438

Roma, addì 05/02/2014

Risposta a nota del
N. Div.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

SCHEMA DPR CRITERI E MODALITÀ CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI PERIODICI PUBBLICATI ALL'ESTERO - ART. 1 -BIS DECRETO LEGGE N. 63 DEL 2012

Allegati N.
.....

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO INFORMAZIONE E EDITORIA
(.....)

ROMA

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **3986/2013,** emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Segretario Generale
.....

Numero 432/14 e data 05/2/2014

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 23 gennaio 2014

NUMERO AFFARE 03986/2013

Oggetto:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero, a norma dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63".

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota DIE0016151P-4.14.16 del 10 dicembre 2013 pervenuta il 16 dicembre 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede il parere in ordine allo schema di decreto indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sabato Malinconico;

Premesso.

L'art. 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 giugno 2012, n. 103, stabilisce al comma 3 che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e a favore di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni.

Lo schema di decreto presidenziale, trasmesso per il parere in attuazione della disposizione testé indicata, si compone di sette articoli che danno attuazione alle disposizioni dettate dal menzionato articolo 1-bis.

L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione della disciplina regolamentare riproducendo, nella sostanza, quanto disposto dal citato art. 1-bis al comma 1.

L'art. 2 reca la composizione della commissione prevista dal comma 4 dello stesso art. 1-bis, che ha il compito di deliberare la concessione dei contributi in argomento.

L'art. 3 disciplina, in particolare, tutti gli aspetti concernenti la presentazione delle domande di contributo (termini di scadenza, autorità abilitate a ricevere le domande, documenti necessari per l'istruttoria, attività assegnate alle rappresentanze diplomatiche e consolari, ecc.). La disposizione in parola prevede che i dati riferiti alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita delle pubblicazioni sono certificati da società di revisione operanti nei paesi di riferimento, ma consente in alternativa a tale certificazione la facoltà per le imprese interessate di produrre documentazioni specifiche (in particolare le fatture quietanzate). Tuttavia la norma, al fine di evitare il ricorso generalizzato a quest'ultima forma semplificata di documentazione, prevede che in assenza della certificazione il contributo dovuto sia diminuito nella misura del 30% e che le somme in tal modo resesi disponibili vengano ripartite tra le imprese che adottano la certificazione.

L'art. 4 fissa i requisiti per ottenere i contributi, il cui possesso è attestato dalla Commissione di cui all'art. 2 in base all'istruttoria svolta dal Dipartimento per

l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto della Direzione Generale del Ministero degli Affari Esteri competente. I requisiti previsti sono differenziati a seconda che trattasi di periodici editi all'estero ovvero di pubblicazioni edite in Italia.

La stessa norma prevede, poi, un tetto massimo per ciascuna testata del contributo erogabile al fine di evitare una eccessiva concentrazione delle risorse.

L'art. 5 stabilisce i criteri di ripartizione dei contributi tra gli aventi diritto prevedendo una ripartizione percentuale delle risorse disponibili tra i due tipi di pubblicazioni individuate dal decreto-legge e attribuendo il 70% delle risorse ai periodici editi all'estero e il 30% alle pubblicazioni edite in Italia e diffuse all'estero.

Il comma 2, nell'ambito delle quote come sopra stabilite, fissa i criteri di ripartizione delle stesse nell'ambito di ciascuna delle due categorie individuate.

L'art. 6 dà attuazione alle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 63/2012 prevedendo che i periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose siano comunque ammessi alla ripartizione di una quota fissa delle risorse stanziate a norma dell'art. 1-bis, qualora non soddisfino i requisiti previsti dal comma 2 del medesimo art. 1-bis.

L'art. 7, infine, prevede che le domande di contributo relative alle pubblicazioni dell'anno 2013 possono essere prodotte nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso regolamento.

Considerato:

In via preliminare la Sezione osserva che, per l'osservanza della disciplina recata dal D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252 (regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, co. 2 della L. 11 novembre 2011, n. 180 concernente norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese), si rende necessario che lo schema di regolamento in esame venga pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale corredato, in allegato, dell'elenco analitico dei nuovi oneri informativi, ora di natura obbligatoria, posti a carico dell'Amministrazione nella materia del riparto dei contributi oggetto dello stesso regolamento (in particolare l'art. 3, comma 3 e l'art. 4, comma 1, lett. a) del presente schema di regolamento).

Conseguentemente, all'art. 1 dello schema – che ripetendo pedissequamente il contenuto del comma 1 dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 63 sarebbe altrimenti da espungere in quanto meramente ripetitivo della norma di legge – occorre aggiungere dopo il primo periodo il seguente: "Al presente regolamento è allegato l'elenco di cui al d.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252, che ne fa parte integrante".

L'art. 2 disciplina, come si è detto, la Commissione incaricata di accertare i requisiti di ammissione ai contributi in argomento. Ad un'analisi rigorosa delle norme tale organismo potrebbe ritenersi impropriamente inserito nell'ambito della disciplina regolamentare in esame, stante l'interpretazione letterale del comma 3 dell'art. 1-bis del decreto-legge. Tuttavia, la previsione nel presente regolamento di detta commissione risponde ad un'esigenza sistematica della materia che la Sezione ritiene debba apprezzarsi positivamente.

Per un corretto funzionamento dell'organismo peraltro, al comma 5, tenuto conto della articolata composizione della Commissione, si suggerisce di modificare il quorum stabilito per la validità delle riunioni in modo da individuare - in ogni caso - una chiara maggioranza strutturale e deliberativa (ad esempio escludendo dal quorum per la validità delle riunioni il Presidente).

L'art. 3, come si è visto, introduce due sistemi alternativi di accertamento dei requisiti attinenti alla tiratura ed alla diffusione delle pubblicazioni, privilegiando il sistema delle certificazioni con una riduzione del contributo del 30% nei confronti delle imprese che ricorrano al sistema della documentazione semplificata.

Tale differenziazione appare anche al Collegio giustificata dalla necessità di evitare il ricorso eccessivo alla documentazione semplificata; tuttavia si ritiene di richiamare la particolare attenzione dell'Amministrazione sulla previsione

concernente la redistribuzione delle somme risultanti da tale decurtazione a favore delle sole imprese che hanno utilizzato il sistema della certificazione. Sembrerebbe, invero, misura più equa l'utilizzazione di tali risorse con l'obiettivo di aumentare semmai il numero dei destinatari del contributo.

L'art. 4 riguardante i requisiti e i criteri per la concessione dei contributi assume una valenza centrale rispetto all'intero schema di regolamento poiché fissa sostanzialmente le linee guida ai fini di una corretta applicazione delle norme in esame anche con riferimento al successivo art. 5, che reca le modalità e i criteri di riparto dei contributi tra i soggetti aventi titoli e muniti dei requisiti richiesti.

Nei sensi ora indicati si deve preliminarmente osservare che l'intero art. 5 va esaminato ed interpretato, pertanto, alla luce delle previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 1-bis del decreto-legge.

In particolare, sull'art. 5 con riferimento alla lettera f) del comma 2, si suggerisce, per maggiore aderenza al testo di legge, di sostituire le parole finali "tramite abbonamenti documentati" con le seguenti: "a fronte di corrispettivi o abbonamenti rispettivamente documentati".

Si rileva poi, che il successivo art. 6, il quale determina, a mente dell'ultimo periodo del citato comma 3 dell'art. 1-bis, la riserva della quota parte dell'importo complessivo comunque spettante alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, dovrebbe logicamente precedere il riparto previsto dell'art. 5 tra le due categorie di destinatari dei contributi.

Risulta, infatti, di tutta evidenza della lettura della norma primaria richiamata che le pubblicazioni che esprimono appartenenze politiche, culturali e religiose rappresentano, rispetto alle due categorie principali (periodici editi all'estero e pubblicazioni edite in Italia e diffuse all'estero), un genus che gode di un trattamento speciale costituito dalla riserva, cosicché si desume che la determinazione di tale riserva non può che precedere la determinazione del riparto percentuale nei confronti delle due branche di pubblicazioni destinatarie dei

contributi in possesso dei requisiti prescritti.

In merito, poi, allo stesso art. 6 si osserva che al comma 2 il secondo periodo andrebbe comunque riformulato in maniera più chiara e puntuale come segue: "Il contributo assegnato al singolo periodico non può essere maggiore di quello spettante secondo i criteri di cui alle lettere a), b) c), d) e), f) del comma 2 dell'art. 5".

Infine l'art. 7, che reca le norme finali, andrebbe più correttamente rubricato come "norme transitorie e finali", tenuto conto che nella sostanza la disposizione tende a ricomprendere nella fase di prima applicazione del regolamento in esame anche le domande di contributo relativo all'anno 2013.

Con riguardo, infine, al preambolo dello schema di d.P.R. si ritiene utile - sul piano formale – di suggerire di inserire un apposito capoverso che richiami lo schema di d.P.C.M. n. 252 del 2012 sopracitato e, al terz'ultimo capoverso, di indicare "le competenti" commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole in ordine allo schema di regolamento in esame con le modificazioni ed integrazioni suggerite nei sensi di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico

IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi

IL SEGRETARIO
Massimo Meli